

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

Roma, 6/11/2006

Ufficio AP
Protocollo 20060009440/A.G.
Oggetto ONAOSI – TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO:
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA CARTELLA
ESATTORIALE DI UNA FARMACISTA.
Circolare n. 6885

SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in materia, per segnalare il primo provvedimento a conoscenza della Federazione, adottato dal Tribunale di Roma, sezione Lavoro (All. 1), di sospensione della cartella esattoriale emessa dall'ONAOSI a carico di un contribuente sanitario.

Infatti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Forziati, in data 13 ottobre 2006, riconoscendo la sussistenza di gravi motivi, tenuto conto della pendenza di una questione di costituzionalità delle norme poste a fondamento delle pretese creditorie (cfr circolare federale n. 6865 del 28 settembre 2006), ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale emessa a carico di una farmacista, per il mancato pagamento del contributo obbligatorio all'ONAOSI.

Ovviamente tale provvedimento, pur rappresentando un importante precedente, produce effetti esclusivamente nei confronti dell'interessato ricorrente.

A tal proposito si rammenta, peraltro, che è tuttora pendente davanti al TAR Lazio il Ricorso presentato dalla Federazione nel 2003 contro l'ONAOSI (RG 13627/2003), avente per oggetto l'eccezione di illegittimità del regolamento di riscossione dei contributi adottato dall'ONAOSI e dei provvedimenti attuativi

emanati dai Ministeri vigilanti, per il quale ad oggi non è stata ancora fissata la data dell'udienza di discussione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

M. Pace

IL PRESIDENTE

G. Leopardi

All. 1